

# TI\_GERICHTE 11.2002.42 vom 9. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.42)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.42 du 9 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.42 del 9 aprile 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'attore ha convenuto in giudizio solo due eredi, ma non l'altra sorella \_\_\_\_\_, la quale è rimasta silente ancorché interpellata dal giudice delegato di questa Camera. Si pone dunque il problema di sapere se la petizione, rivolta solo contro una parte degli eredi, sia proponibile. Al riguardo le parti non muovono invero censura alcuna, tuttavia l'esistenza di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC). a) Secondo l'art. 604 cpv. 1 CC l'azione di divisione può essere intentata da ogni erede e va diretta – per principio – contro tutti gli altri eredi (Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 16 e 17 ad art. 604). Nel caso di litigi che oppongano i coeredi fra loro, infatti, tutti devono partecipare quali attori o convenuti (Schaufelberger, op. cit., n. 29 ad art. 602 CC con rimandi). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli eredi da convenire, ossia tutti quelli che non agiscono come attori, costituiscono un litisconsorzio necessario, poiché solo in tal modo la sentenza potrà essere opposta a ogni membro della comunione ereditaria (DTF 100 II 441 consid. 1). Del resto, la nomina di un notaio divisore emessa in seguito a un'azione di divisione nella quale un erede non abbia partecipato né come attore né come convenuto va annullata d'ufficio (Rep. 1978 pag. 284 con nota). Un'eccezione si ravvisa nondimeno, sempre secondo il Tribunale federale, ove un erede comunichi al giudice di non voler essere coinvolto nella causa e di accettarne l'esito, oppure di aderire alle richieste dell'attore (DTF 100 II 441 consid. 1 con rimandi; v. anche DTF 97 II 205 consid. 3 con richiamo; Schaufelberger, op. cit., n. 17 ad art. 604 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2 a edizione, n. 3 ad art. 604 CC). b) Dagli atti emerge che con lettera del 27 maggio 1997 \_\_\_\_\_ ha comunicato al notaio divisorio di ritenere inutile la sua presenza alla riunione del 18 giugno successivo, intesa all'allestimento dell'inventario, limitandosi a chiedere di “ricevere un inventario che specifichi, tra l'altro, i debiti nei confronti di tutti (nei miei confronti fr. 75 783.90)”. \_\_\_\_\_ ha sottoscritto il documento “per accettazione e conferma” (inserto G dell'inventario nell'inc. \_\_\_\_\_ richiamato). Il giorno della redazione dell'inventario \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ non sono comparsi davanti al notaio divisore, il quale, dopo avere inserito nella rubrica “beni mobili” la notifica di \_\_\_\_\_, ha indicato che la pretesa era “totalmente contestata dagli altri membri” (brevetto, pag. 5 n. 4.1). Dopo l'invio dell'inventario, con lettera del 1° luglio 1998 \_\_\_\_\_ si è nuovamente rivolto al notaio, dolendosi che il brevetto non annoverava tra

i passivi il suo credito di fr. 75 783.90 e sollecitando l'inclusione di tale pretesa. \_\_\_\_\_ ha firmato il documento "per accettazione" (inserto R dell'inventario nell'inc. \_\_\_\_\_ richiamato). Il 27 luglio 1998 il notaio divisore, preso atto della citata richiesta, ha sospeso le operazioni di inventario e ha trasmesso il tutto al Pretore, indicando nel riassunto che tra i passivi notificati e contestati figurava un "credito vantato da \_\_\_\_\_ per fr. 75 783.90, contestato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_" (brevetto, pag. 12 n. IV/1). Il Pretore ha pertanto impartito a \_\_\_\_\_ un termine di 20 giorni per ottenere il riconoscimento giudiziale delle sue richieste (decreto del 17 agosto 1998 nell'inc. \_\_\_\_\_). In tali circostanze è evidente che l'azione andava diretta contro tutti gli altri coeredi, chiamati ad assumere il ruolo di convenuti (Rep. 1977 pag. 87 con riferimenti). c) Contrariamente a quanto si è verificato nel parallelo procedimento avviato da \_\_\_\_\_, ove la coerede \_\_\_\_\_ aveva espressamente dichiarato per lo meno davanti al notaio divisore di riconoscere la pretesa della sorella (inc. \_\_\_\_\_), in concreto \_\_\_\_\_ non è mai comparsa davanti al notaio, né il notaio ha raccolto il di lei punto di vista. Certo, essa ha sottoscritto le due lettere contenenti le pretese del fratello per "accettazione e conferma", ma ciò non basta per configurare una formale adesione previa alle richieste del coerede. Basti ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il formale riconoscimento dovrebbe avvenire davanti al giudice. Nel parallelo procedimento avviato da \_\_\_\_\_ questa Camera ha equiparato l'espresso riconoscimento registrato a verbale davanti al notaio divisore, ovvero dinanzi a un ausiliario della giustizia. Non è lecito però transigere oltre. Il giudice delegato di questa Camera ha impartito pertanto all'interessata, il 20 febbraio 2003, un breve termine perché dichiarasse se intendeva contestare le pretese dell'attore, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come acquiescenza. L'interessata essendo rimasta silente, l'azione promossa da \_\_\_\_\_ può dunque ritenersi proponibile. Onde l'ammissibilità dell'appello. 2. \_\_\_\_\_, convenuta in causa, è stata interdetta ed è rappresentata dal tutore ufficiale. Agli atti non figura l'autorizzazione a stare in lite dell'autorità tutoria prevista dall'art. 421 n. 8 CC, necessaria anche nel caso in cui il tutelato sia convenuto in giudizio ( Geiser in: Basler Kommentar, 2 a edizione, n. 20 ad art. 421/422 CC). Ora, la legittimazione di un rappresentante delle parti è un presupposto processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio della procedura (art. 97 n. 4 CPC). Ciò posto, al tutore ufficiale andrebbe assegnato un breve termine per ottenere la necessaria autorizzazione dalla Commissione tutoria regionale (art. 99 cpv. 3 CPC). Se non che, \_\_\_\_\_ si è lasciata precludere dalla lite. Né il tutore ha compiuto atti processuali davanti al Pretore o davanti a questa Camera. Non essendovi atti da ratificare, il rilascio di un'autorizzazione a stare in lite sarebbe priva d'oggetto. L'appello può dunque essere esaminato nel merito. I. Sull'appello principale

### **E. 3**

Litigiosa rimane unicamente, in questa sede, la nota pretesa di fr. 25 418.10 (o quanto meno, di fr. 13 936.–) formulata dall'attore e avversata dalle convenute. In realtà l'appellante chiede unicamente di inserire nell'inventario una pretesa di fr. 22 442.10, la differenza di fr. 2976.– (riconosciuta dal primo giudice) essendo oggetto dell'appello adesivo. Il Pretore ha accertato che l'importo fatto valere dall'attore si riferisce a una serie di interventi ordinati dall'attore medesimo su beni di spettanza della successione fu \_\_\_\_\_ e della successione fu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, segnatamente la particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. In proposito egli ha sottolineato la posizione contraddittoria dell'attore, il quale in un'altra procedura aveva chiesto di inserire l'immobile nell'inventario della seconda successione (inc. \_\_\_\_\_), sicché la richiesta appariva al limite della temerarietà. Sia come sia, il Pretore ha rilevato che, i beni immobili essendo intestati alla successione indivisa fu \_\_\_\_\_, vista la litigiosità tra coeredi l'attore non avrebbe potuto ottenere il permesso di eseguire i lavori né confidare in una ratifica, nel caso in cui quelli ordinati fossero stati urgenti. Avrebbe dovuto così sottoporre la questione al giudice e chiedere la nomina di un rappresentante della successione. In conclusione, secondo il Pretore, i lavori eseguiti dall'attore contravvenivano al principio della decisione unanime dei comunisti, donde la reiezione della richiesta di iscrivere la pretesa nell'inventario.

#### **E. 4**

L'appellante ribadisce di essersi occupato della gestione (di fatto e con il consenso tacito di tutti i coeredi) dei beni della successione, per la quale pagava anche i debiti e le imposte. In tale ambito egli ricorda di avere assicurato la manutenzione straordinaria dei beni, rilevando che l'istruttoria ha permesso di appurare il carattere urgente degli interventi da lui pagati. Egli specifica che fr. 700.– si riferiscono a lavori svolti per l'immobile situato sulla particella n. \_\_\_\_\_, fr. 10 260.– sulla n. \_\_\_\_\_, mentre fr. 6840.– e fr. 4642.10 riguardano interventi sulla particella n. \_\_\_\_\_. A mente sua, quand'anche la legge non ammetta nel regime della proprietà comune eccezioni al principio dell'unanimità nemmeno in caso di urgenza, si dovrebbe applicare per analogia l'art. 648 cpv. 1 CC applicabile alla comproprietà o eventualmente altre norme generali come quelle sulla gestione d'affari senza mandato o quelle sul possesso. Le convenute obiettano che, al momento dell'esecuzione dei lavori, le particelle n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ appartenevano ai membri della comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_, sicché la pretesa doveva essere formulata nell'ambito di quella divisione. Quanto agli altri interventi, essi non possono essere riconosciuti poiché l'attore li ha ordinati personalmente e non ha chiesto l'approvazione o la ratifica degli altri eredi.

#### **E. 5**

Sapere se nella fattispecie parte dei fondi sui quali sono stati eseguiti interventi appartenesse ai membri della comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ può rimanere indeciso. Quand'anche tutti i fondi fossero in proprietà comune degli eredi fu \_\_\_\_\_, invero, la pretesa dell'appellante non può essere riconosciuta. I coeredi sono proprietari in comune di tutti i beni che formano il patrimonio del defunto e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC). Gli atti di amministrazione dei beni successori, come la manutenzione degli immobili (Schaufelberger, op. cit., n. 16 ad art. 602 CC), necessitano pertanto l'unanime decisione dei proprietari. Contrariamente al regime della comproprietà, nel cui ambito un comproprietario può attuare a spese degli altri le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 cpv. 2 n. 2 CC), nel regime della proprietà comune non è prevista alcuna eccezione al principio dell'unanimità della decisione, neppure in caso di necessità o di urgenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 385 n. 1384).

#### **E. 6**

Un erede può, eccezionalmente, agire da solo se sono date le condizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO) oppure, in caso di urgenza, nell'interesse della comunione, oppure per la conservazione dei beni o dei relativi diritti (DTF 121 III 122 consid.3 con riferimenti; Schaufelberger, op. cit., n. 18 ad art. 602 CC). In concreto la prima ipotesi va scartata d'acchito, giacché essa presuppone che l'agente non abbia avuto la possibilità di sollecitare l'intesa del proprietario (Tercier, Les contrats spéciaux, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 547 n. 4472; v. anche Weber in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2<sup>a</sup> edizione, n. 13 in fine ad art. 419 CO). L'appellante non ha dimostrato l'impossibilità di interpellare i coeredi in vista di ottenere un accordo previo o, se non altro, una tempestiva ratifica (come aveva fatto infruttuosamente nel 1992: doc. 2). Non può quindi farsi discorso di gestione d'affari senza mandato. Quanto alla facoltà, per un erede, di agire autonomamente in caso di urgenza nell'interesse della comunione, dal fascicolo processuale non risulta che nella fattispecie si imponessero opere immediate per conservare beni della successione. \_\_\_\_\_, esecutore dei lavori, ha dichiarato che i lavori sulla particella n. \_\_\_\_\_ erano "relativamente urgenti" e che senza il suo intervento il "peso del tetto avrebbe provocato il crollo dello stesso" (deposizione del 13 febbraio 2001, pag. 1). Non è dato di sapere però quando ciò sarebbe potuto accadere. In merito agli interventi nella "stalla \_\_\_\_\_" (particella n. \_\_\_\_\_ 1) e nella "stalla alla \_\_\_\_\_" (particella n. \_\_\_\_\_), tutto si ignora sull'eventuale necessità di agire con prontezza (deposizione del 13 febbraio 2001, pag. 2). Ne deriva che l'appellante non può valersi nemmeno dell'urgenza. Per il resto, egli non pretende che, grazie alle sue iniziative, i coeredi si siano arricchiti senza causa legittima (art. 62 cpv. 1 CO). Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso. II. Sull'appello adesivo

#### **E. 7**

Il Pretore ha ammesso l'altra pretesa litigiosa (fr. 2976.-), correlata a un anticipo prestato dall'attore per imposte a carico della successione, rilevando che sebbene al riguardo non fosse stata recata "la prova apodittica", la documentazione prodotta risultava sufficiente per accertare l'esborso, né le convenute pretendevano di avere pagato tali oneri. L'appellante adesiva contesta tale conclusione, adducendo che l'attore non ha provato, come gli incombeva, di avere fatto fronte al versamento di imposte dovute dalla successione. L'attore ribadisce di avere assunto il pagamento degli oneri fiscali poiché per l'autorità tributaria egli era il rappresentante della successione. Rileva inoltre che, siccome non constano debiti scoperti della successione, siccome uno solo degli eredi procedeva al pagamento e siccome nessun altro erede pretende di avere onorato alcunché, tutti gli indizi inducono a ritenere che egli soltanto abbia pagato le imposte dovute.

#### **E. 8**

Agli atti non figura alcuna prova circa il pagamento di oneri fiscali da parte dell'attore, già per il fatto che tutta la documentazione richiamata dalle autorità fiscali si limita a conteggi, senza che sia dato di stabilire chi effettivamente abbia provveduto ai versamenti. È possibile che nei confronti dell'autorità tributaria l'attore fosse il rappresentante della successione e che egli abbia dichiarato di assumere le imposte cantonali del biennio 1991/92 (doc. 8 e 9), ma ciò non basta per dimostrare che egli abbia davvero eseguito pagamenti. Né l'assenza di debiti è sufficiente a dimostrare la sua tesi. Del resto, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento delle imposte cantonali 1991/92 a carico della successione fu \_\_\_\_\_, all'udienza di rigetto dell'opposizione davanti al giudice di pace del circolo della \_\_\_\_\_ l'attore ha

dichiarato il 25 dicembre 1993 che a quel tempo degli affari della famiglia si occupava “molto probabilmente” la sorella \_\_\_\_\_ (doc. 8). Comunque sia, non si vede quale difficoltà avrebbe avuto l'attore a conservare i giustificativi (cedole postali o bonifici bancari), di modo che la prova a suo carico (art. 8 CC) non appariva impossibile. Nelle circostanze non si giustifica nemmeno di far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma – di carattere eccezionale – essendo applicabile solo ove appaia impossibile o non sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi ( Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3 a edizione, n. 10 ad art. 42). Ciò non è il caso in concreto. Ne discende che l'appello adesivo merita accoglimento e che il giudizio impugnato va riformato di conseguenza. III. Sulle spese e le ripetibili di appello

#### **E. 9**

Gli oneri di entrambi gli appelli, commisurati all'entità del litigio, seguono l'integrale soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ un'equa indennità per ripetibili. L'odierno giudizio non incide sul dispositivo riguardante gli oneri di prima sede, che può rimanere invariato. L'attuale sentenza, infine, va comunicata anche al notaio divisore in ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.